

Mediazione, il termine per l'avvio non è perentorio

Liti civili e commerciali

Lo sfioramento non causa improcedibilità anche se la procedura è demandata

L'interpretazione è recepita dalla riforma Cartabia che ha cancellato la scadenza

A cura di

Selene Pascasi

Il termine di avvio della mediazione non è perentorio, ma ordinatorio, anche nei casi di mediazione demandata dal giudice. Lo puntualizza la Cassazione che – con l'ordinanza 4133 del 14 febbraio 2024 – chiarisce la natura del termine di 15 giorni fissato per l'avvio della mediazione dal decreto legislativo 28/2010: termine ora cancellato dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022).

La vicenda

Alla base del caso c'è l'opposizione promossa contro un decreto ingiuntivo, con cui si chiedeva alla parte opponente di pagare una penale di circa 170mila euro dovuta per l'ingiustificato recesso da un contratto. Il tribunale dichiara improcedibile l'opposizione per il mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato con ordinanza per depositare l'istanza di avvio della mediazione ordinata dal giudice stesso.

La questione arriva in appello su iniziativa della parte che aveva presentato opposizione. La Corte di

merito accoglie l'impugnazione e revoca il decreto ingiuntivo. Infatti, secondo i giudici, il termine assegnato e violato è di natura ordinatoria. Inoltre, per dichiarare improcedibile l'azione non basta che il termine ordinatorio non venga rispettato, ma occorre che il primo intervento di mediazione non abbia luogo prima della data dell'udienza di rinvio.

La soluzione adottata, però, non convince la controparte che ricorre per Cassazione. Tra i motivi, spicca l'inosservanza e falsa applicazione degli articoli 111 della Costituzione e 125 e 132 del Codice di procedura civile. In sostanza, il ricorrente contesta il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto ordinatorio il termine assegnato con ordinanza senza verificare se, magari, ne potesse derivare la natura perentoria dallo scopo e dalla funzione adempiuta. E neppure aveva spiegato le ragioni per le quali aveva optato per la modifica della statuizione del Tribunale, che ha ritenuto perentorio il termine proprio in via interpretativa, cioè tenendo conto dello scopo e delle funzioni a esso assegnabili.

La decisione

Per la Cassazione il ricorso è infondato. I giudici affermano infatti, richiamando anche la propria pronuncia 40035/2021, che il termine di 15 giorni disposto dal giudice per avviare la mediazione delegata non può dirsi perentorio. Si tratta di una conclusione, spiegano i giudici, basata sul tenore letterale dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legislativo 28/2010 (nella versione precedente alla riforma Cartabia), per cui «quando l'esperimento del procedi-

mento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo». Il legislatore, quindi, non collega la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo esperimento del procedimento di mediazione.

Questa impostazione, scrivono i giudici, è compatibile con la ratio della mediazione obbligatoria per ordine del giudice, tesa alla ricerca della soluzione migliore possibile per le parti che poco si concilierebbe con la natura perentoria del termine, che finirebbe per frustrare il principio del raggiungimento dello scopo. Ed è rafforzata dalla Riforma Cartabia, che è intervenuta a eliminare del tutto il termine dei 15 giorni per l'avvio della mediazione.

Tanto chiarito, la Corte di legittimità richiama la pronuncia a Sezioni unite 19956/2020, che aveva sancito che, nelle materie sottoposte a mediazione obbligatoria i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta: se questa non si attiva, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Regola che, precisa la Cassazione, va applicata anche alle ipotesi di mediazione delegata. Anche su questo punto, la soluzione individuata dalla giurisprudenza è ora stata recepita per legge dalla riforma Cartabia.